



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

Oggetto: Nota prot. 7492 del 14/05/2024. Allegato 1. Giurisprudenza contabile in tema di false dichiarazioni.

Relativamente alla nota in oggetto, si ritiene opportuno portare alla Vs cortese attenzione i seguenti pronunciamenti giurisprudenziali.

- Sentenza della **Corte dei Conti Sicilia, sez. Appello, n. 154 del 01/08/2006.**

Il Giudice contabile ha precisato che l'erogazione di compensi a favore di insegnante che abbia svolto l'attività senza il possesso del prescritto titolo di studio costituisce danno erariale a carico del bilancio dell'ente interessato, a nulla rilevando in contrario la circostanza che gli emolumenti percepiti abbiano remunerato prestazioni in realtà svolte. Nel caso di specie, l'insegnante aveva falsamente dichiarato il possesso del titolo di laurea, ottenendo illecitamente numerosi incarichi di supplenza nell'arco temporale di circa dieci anni. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la domanda risarcitoria non fosse accoglibile sostenendo che la docente, pur non essendo laureata, *"non era affatto priva di specifica e sufficiente preparazione culturale e professionale nelle materie letterarie, in relazione alle quali ottenne incarichi d'insegnamento non di ruolo in scuole medie, tanto che svolse in maniera diligente e con perizia il proprio lavoro, superando anche gli esami di abilitazione. Mancherebbe, quindi, la prova che le retribuzioni corrisposte dall'Amministrazione scolastica abbiano costituito spese prive d'utilità per lo Stato e per la collettività, elemento, questo, imprescindibile per il configurarsi di un effettivo danno erariale risarcibile, considerato, altresì, che il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe comunque dovuto garantire il servizio d'insegnamento delle materie letterarie nelle medesime classi."* Il giudice d'appello ha, tuttavia, ribaltato totalmente tale impostazione precisando che *"la percezione dei compensi è avvenuta in forza di atti illeciti di rilevanza penale ed è, quindi, esclusa la possibilità di riconoscere la spettanza di tali somme in favore della percipiente, alla quale, per costante insegnamento giurisprudenziale, poteva essere assicurata una particolare tutela soltanto in presenza di situazioni obiettive che avessero determinato in lei la ragionevole convinzione che le somme pagate le fossero realmente dovute"* [omissis] *"Il collegio ritiene, anche sotto questo profilo, infondata la prospettazione difensiva, aderendo alla tesi*

U.S.R. Piemonte - Ufficio V- Ambito Territoriale di Torino

Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed educativo scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I - scuola secondaria di II grado; Ufficio personale ATA.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

accusatoria secondo cui il possesso di requisiti culturali e professionali si pone come necessaria premessa per l'utile svolgimento delle relative attività, che non possono aver recato vantaggio all'ente, non traducendosi in professionalità collegate al titolo di studio. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, le prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio, comportano un danno risarcibile per l'Amministrazione non operando al riguardo la compensatio lucri cum damno di cui all'art. 1, comma 7-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione". In tale ottica, l'insegnante è stata condannata al risarcimento del danno quantificato in misura pari alla somma delle retribuzioni percepite nel periodo considerato.

- Nello stesso segno si pone la sentenza della **Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz, n. 214 del 08/08/2022.**

Il Giudice contabile ha nuovamente ribadito come l'illecito commesso con la falsa dichiarazione sul possesso dei titoli di studio determini la nullità del contratto con conseguente venir meno del sinallagma contrattuale: *"Quando la prestazione lavorativa del dipendente pubblico richiede una qualificazione specifica, connessa a un determinato titolo di studio (nel caso specifico, diploma di laurea), la prestazione, resa in sua assenza, non può essere considerata utile per l'amministrazione essendo il possesso dei requisiti culturali e professionali la necessaria e indefettibile premessa per il proficuo svolgimento dell'attività lavorativa. Per quanto non sia comunque da escludere, in linea di principio, una qualche utilità dell'attività lavorativa prestata dal responsabile, da portare in compensazione del danno provocato, essa può essere identificata unicamente in quella ricavabile dallo svolgimento di mere mansioni generiche, non collegate al possesso di una specifica qualificazione professionale, che normalmente non sono rinvenibili nell'operato di chi appartiene a qualifiche professionali come quella rivestita dal convenuto. "* [omissis] *"La mancanza dei titoli e delle abilitazioni richiesti comporta il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione secondo un costante e condivisibile orientamento (C. conti, sez. Toscana, 3.10.2011 n.363; id., sez.app. Sicilia, 4.5.2011 n.127) che priva di ogni rilievo la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte (Sez. III, n.279 del 26/10/2001 e n. 151 del 20.2.2004; Sez. appello Sicilia n. 154/2006; Sez. II, n. 430 del 26/10/2010; Sez. Sicilia, n. 1158 del 29/3/2011; Sez. Campania n.133 del 31/01/2013; Sez. Lombardia n.280 del 20.11.2013; n.627*

U.S.R. Piemonte -Ufficio V- Ambito Territoriale di Torino

Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed educativo scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I – scuola secondaria di II grado; Ufficio personale ATA.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

del 2/11/2010 e n. 321 del 13.6.2012). In tali casi, infatti, il sinallagma tra prestazione e retribuzione deve considerarsi irrimediabilmente ed integralmente mancante in quanto l'assenza dei titoli culturali e professionali richiesti preclude in partenza ogni possibilità di valutazione dell'utilità delle prestazioni svolte, avendo, in ogni caso, privato il datore di lavoro pubblico della possibilità di avvalersi di altro soggetto che, in possesso dei titoli richiesti, avrebbe senz'altro rappresentato una scelta più efficace ed efficiente, in armonia con i principi di cui all'art.97 Cost., non essendo rilevante l'assenza di censure nello svolgimento di attività di tal genere ma il fatto che esse possano essere esplicate al meglio (così C.conti, III centrale, n. 279/2001 cit.)".

- Si ritiene, infine, opportuno citare la sentenza della **Corte dei Conti Emilia-Romagna, n. 19 del 28/02/2023.**

Il caso concerne una collaboratrice scolastica, la quale aveva ottenuto numerosi incarichi di supplenza e successivamente il ruolo, mediante il fraudolento inserimento in graduatoria ottenuto dichiarando falsamente il possesso del titolo di licenza media. Anche nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che "le evidenziate condotte antiggiuridiche, oggettivamente acclarate e confermate anche dagli esiti del richiamato procedimento penale, si connotano, infatti, come illecite e causative di danno all'erario sotto il duplice profilo dell'ingiustificato ottenimento dell'impiego presso l'amministrazione scolastica senza idoneo titolo di studio e della conseguente indebita percezione delle corrispondenti retribuzioni a carico delle pubbliche finanze. Ora, è pacifico nella giurisprudenza contabile che il fraudolento conseguimento dell'incarico sulla base di false dichiarazioni sul possesso del titolo comporti l'irrimediabile rottura del sinallagma contrattuale, posto che il pubblico dipendente non è in possesso della professionalità richiesta e che, per l'effetto, le retribuzioni percepite risultano sprovviste di quella giusta causa che sempre deve legittimare la loro liquidazione. Il difetto del titolo spezza l'inestricabile nesso tra prestazione e retribuzione". [omissis] "Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'espletamento di mansione lavorativa non supportata da idoneo e prescritto titolo di studio non integra alcun idoneo vantaggio compensativo. Infatti, l'Amministrazione non richiede né remunera una qualsiasi prestazione, bensì prestazioni corrispondenti a predeterminati parametri, in relazione ai quali determina ex ante il titolo di studio minimo richiesto per l'accesso all'impiego (cfr. ex multis, Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Siciliana, n. 211 del 2021). Il difetto degli standards e, nella fattispecie, della professionalità richiesta "rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la

U.S.R. Piemonte - Ufficio V- Ambito Territoriale di Torino

Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed educativo scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I – scuola secondaria di II grado; Ufficio personale ATA.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino

controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico" (Sez. Sicilia, sent. n. 211/2021 cit)." [omissis] *"L'artificio posto in essere allo scopo di conseguire fraudolentemente l'inserimento nelle graduatorie scolastiche (falsa autocertificazione del titolo di studio al fine di conseguire l'impiego) rende il rapporto intercorso in via di mero fatto (con l'amministrazione scolastica) irrilevante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 cod. civ., vertendosi in evidente situazione di illiceità per contrarietà a norme imperative e/o all'ordine pubblico".* Sulla base di tali considerazioni, il Giudice, anche nel caso di specie, ha condannato la collaboratrice al risarcimento del danno patrimoniale pari alle retribuzioni lorde conseguite senza titolo, non essendo sufficiente lo svolgimento di una qualsivoglia prestazione per giustificare la percezione delle retribuzioni nei casi in cui l'Amministrazione richieda delle specifiche qualifiche per lo svolgimento dell'incarico.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Dirigente

Tecla RIVERSO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

U.S.R. Piemonte -Ufficio V- Ambito Territoriale di Torino

Ufficio funzionamento e reclutamento personale docente ed educativo scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I – scuola secondaria di II grado; Ufficio personale ATA.

Via Coazze n° 18 – 10138 Torino - Tel. 011/4404311 E-mail: usp.to@istruzione.it - PEC: uspto@postacert.istruzione.it